

Regione Lazio

Al Segretario della Giunta Regionale

106128

- 4 SET. 2006

Al Sig. Presidente
del Consiglio Regionale
Servizio Aula
Area Lavori Assemblea
Via della Pisana, 1301
00163 R O M A


e p.c. Dipartimento Economico e
Occupazionale
Direzione Regionale
Attività Produttive
Area Cooperazione
S E D E

Oggetto: Trasmissione proposta di
deliberazione consiliare.

Per il seguito di competenza, si trasmette la
sottocindicata deliberazione, adottata dalla Giunta
Regionale nella seduta del 3 agosto 2006.

(307) Proposta di Deliberazione Consiliare Concernente:
"Approvazione Piano Triennale per la Cooperazione -
annualità 2006-2008. L.R. n. 20 del 21 luglio 2003
- art. 4".

Domenico Antonio Cuzzupoli



cc





GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2006

=====

ADDI' 03/08/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessora
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaello	"
BRACCHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: POMPILI - BRACCHETTI - COSTA - DI STEFANO - NIERI - RANUCCI - TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 507

Oggetto:

Proposta di Delibera Consiliare concernente: "Approvazione Piano Triennale per la Cooperazione - annualità 2006-2008. L.R. n. 20 del 21 luglio 2003 - art. 4".



OGGETTO: Proposta di Delibera Consiliare concernente: "Approvazione Piano Triennale per la Cooperazione - annualità 2006-2008. L.R. n. 20 del 21 Luglio 2003 - art. 4"

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Piccole Medie Imprese, Commercio e Artigianato;

VISTA la L.R. n. 24, del 27 Giugno 1996 - Disciplina delle Cooperative sociali;

VISTA la L.R. n. 29, del 25 Luglio 1996 - Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione;

VISTA la L.R. n. 10 del 14 Gennaio 1987;

VISTA la L.R. n. 20 del 21 Luglio 2003 - Disciplina per la promozione e il sostegno della Cooperazione e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 4 del 28 Aprile 2006;

VISTA la L.R. n. 5 del 28 Aprile 2006;

ACCERTATO che non è stata data esecuzione alla L.R. n. 20 del 21 Luglio 2003 ad eccezione che per la nomina della Consulta Regionale per la Cooperazione (D.P.G.R. n. T0030 del 23/01/2006) e del Nucleo di Valutazione (D.P.G.R. n. T0031 del 23/01/2006);

ACCERTATO che così come richiesti dalla C.E. non sono stati concessi ed erogati i contributi previsti dalla richiamata legge regionale di cui all'art. 87 e 88 paragrafo 3 trattato C.E. - Regolamenti (C.E.) n. 69 e 70/2001;

ATTESO CHE la L.R. 20/2003 detta le norme per "la promozione ed il sostegno della Cooperazione al fine di determinare migliori condizioni per l'ampliamento e diversificazione della base produttiva, per una razionale politica di sviluppo economico e per favorire ulteriori sbocchi occupazionali";

PRESO ATTO del parere preliminare favorevole espresso dalle Organizzazioni Regionali del Movimento Cooperativo sulle proposte sia del Piano Triennale per la Cooperazione che sul Piano Annuale di attuazione come da verbale agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore della Legge Regionale 21 luglio 2003 n. 20 "Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione" è abrogata la L.R. n. 10 del 14 Gennaio 1987 e successive modifiche, ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 29 dell'11 Settembre 2003;

CONSIDERATO che per poter dare concreto avvio all'operatività della richiamata L.R. 20/2003 - art. 4, occorre adottare il piano triennale da sottoporre all'esame del Consiglio Regionale con il quale vengono indicati gli indirizzi di programmazione e gli obiettivi che la Regione intende perseguire e le relative risorse economiche previste nel triennio 2006/2008; tali risorse graveranno sul Cap. B 22516 e B 22102;

Il presente atto non è soggetto alla concertazione con le parti sociali.

All'unanimità

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Napolitano



DELIBERA

- di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di deliberazione consiliare concernente:

Approvazione Piano Triennale per la Cooperazione - annualità 2006-2008. L.R. n. 20 del 21 Luglio 2003 - art. 4". *ALLEGATO A)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la L.R. n. 24, del 27 Giugno 1996 -- Disciplina delle Cooperative sociali;

VISTA la L.R. n. 29, del 25 Luglio 1996 - Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione;

VISTA la L.R. n. 10 del 14 Gennaio 1987;

VISTA la L.R. n. 20 del 21 Luglio 2003 -- Disciplina per la promozione e il sostegno della Cooperazione e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 4 del 28 Aprile 2006;

VISTA la L.R. n. 5 del 28 Aprile 2006;

ACCERTATO che non è stata data esecuzione alla L.R. n. 20 del 21 Luglio 2003 ad eccezione che per la nomina della Consulta Regionale per la Cooperazione (D.P.G.R. n. T0030 del 23/01/2006) e del Nucleo di Valutazione (D.P.G.R. n. T0031 del 23/01/2006);

ACCERTATO che così come richiesti dalla C.E. non sono stati concessi ed erogati i contributi previsti dalla richiamata legge regionale di cui all'art. 87 e 88 paragrafo 3 trattato C.E. - Regolamenti (C.E.) n. 69 e 70/2001;


ATTESO CHE la L.R. 20/2003 detta le norme per "la promozione ed il sostegno della Cooperazione al fine di determinare migliori condizioni per l'ampliamento e diversificazione della base produttiva, per una razionale politica di sviluppo economico e per favorire ulteriori sbocchi occupazionali";

PRESO ATTO del parere preliminare favorevole espresso dalle Organizzazioni Regionali del Movimento Cooperativo sulle proposte sia del Piano Triennale per la Cooperazione che sul Piano Annuale di attuazione come da verbale agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore della Legge Regionale 21 luglio 2003 n. 20 "Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione" è abrogata la L.R. n. 10 del 14 Gennaio 1987 e successive modifiche, ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 29 dell'11 Settembre 2003;

CONSIDERATO che per poter dare concreto avvio all'operatività della richiamata L.R. 20/2003 - art. 4, occorre adottare il piano triennale da sottoporre all'esame del Consiglio Regionale con il quale vengono indicati gli indirizzi di programmazione e gli obiettivi che la Regione intende perseguire e le relative risorse economiche previste nel triennio 2006/2008; tali risorse graveranno sul Cap. B 22516 e B 22102;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



507 = 3 AGO. 2006

llz

DELIBERA



di approvare il Piano Triennale per la Cooperazione annualità 2006-2008 come da Allegato A),
e parte integrante della presente deliberazione;
di provvedere con separati e successivi atti Dipartimentali all'impegno delle risorse economiche
disponibili.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato A:



C:\Documents and Settings\fracassi\De



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
P. Marrazzo





REGIONE LAZIO

ALLEG. alla DELIB. N. 507 *llly*
DEL 3 AGO, 2006

Direzione Regionale Attività Produttive
Area Cooperazione

PIANO TRIENNALE PER LA COOPERAZIONE

(2006 - 2008)

IL PRESENTE VOLUME SI COMPONE DI N. 49 PAGINE
COMPRESA LA PRESENTAZIONE



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo

Il presente allegato si compone di 49 pagine



llly

INDICE

1. Prefazione	pag. 3
2. Introduzione	pag. 4
3. L.R. N. 20/2003 - Disciplina per la promozione e il sostegno della Cooperazione	pag. 5
4. La strategia del Piano Triennale	pag. 13
5. Obiettivi Generali del Piano Triennale	pag. 16
6. Strumenti operativi e obiettivi specifici e del Piano Triennale	pag. 19
7. Regole generali per la disciplina della promozione ed il sostegno alla Cooperazione	pag. 23
8. Processo di internazionalizzazione delle cooperative laziali	pag. 32
9. Nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione	pag. 35
10. Il Mercato dell'accesso al credito e dei capitali di rischio per le imprese	pag. 37
11. Formazione per le cooperative	pag. 38
12. Nucleo di valutazione	pag. 40
13. Consulta Regionale per la Cooperazione	pag. 42
14. Osservatorio Regionale per la Cooperazione	pag. 43
15. Gestione fondo speciale	pag. 45
16. Risorse finanziarie annuali e pluriennali	pag. 46
17. Conclusioni	pag. 47
18. Bibliografia	pag. 49



UR

Prefazione

Una amministrazione attenta alle esigenze dei cittadini non poteva rimanere insensibile di fronte ad un fenomeno, nato più di un secolo e mezzo fa, che affonda le proprie radici su principi cardine rimasti immutati nel tempo, quali l'equità e la solidarietà, l'altruismo e la responsabilità sociale.

Valori, questi, che esulano da contesti spazio-temporali in quanto rappresentano il nucleo di precetti fondamentali da cui non può prescindere lo sviluppo sociale. Questa è la Cooperazione.

Il fine mutualistico, il collaborare aiutandosi reciprocamente per il raggiungimento di un obiettivo comune, è pietra angolare di ogni forma di convivenza sociale. La gestione democratica su cui si impernia la società cooperativa riflette fedelmente i criteri organizzativi dello Stato di diritto.

La società cooperativa si muove in equilibrio stabile tra il *no profit* e l'impresa, tra il concetto di solidarietà e l'attività imprenditoriale, al suo interno convivono le ragioni del mercato e lo spirito solidaristico.

Ogni associato esercita le proprie capacità in collaborazione con gli altri componenti, trasmette le proprie esperienze professionali e fa bagaglio di quelle altrui, contribuendo a rendere la forma cooperativa un veicolo efficace di integrazione socio-culturale. Le eccellenze, gli sforzi e i risparmi individuali concorrono al raggiungimento di un obiettivo comune costituito dalla realizzazione dei singoli interessi.

L'intero settore dell'economia ha preso atto della crescita progressiva delle società cooperative che rappresentano oggi il 30% delle imprese nazionali.

La Regione Lazio, attuando il dispositivo degli art. 4 e 5 della L.R. n. 20 del 21 luglio 2003, approva il Piano Triennale per la Cooperazione (2006-2008) attraverso il quale sarà possibile favorire un capillare radicamento territoriale di tale forma associativa e prevederne una proiezione su scenari internazionali.

Mi piace pensare ad una diversa forma di collaborazione con i paesi esteri.

Riuscire a diffondere l'idea di una imprenditorialità conforme alla logica della responsabilità sociale rappresenta una sfida estremamente stimolante.

L'imprenditore cooperatore non delocalizza la propria azienda ma trasferisce un "modello di fare impresa" che investe la sfera sociale, economica e culturale, che esalta le peculiarità individuali e le indirizza verso un fine comune. Alimenta la nascita di imprese locali attraverso la produzione di lavoro e servizi sociali, l'affinamento delle tecniche agricole, l'erogazione di crediti agevolati e la realizzazione di infrastrutture.

E' nostra intenzione fare in modo che gli interventi in materia contribuiscano a conferire una fisionomia più certa alla complessa realtà cooperativa e, attraverso la previsione di incentivi mirati e di una costante attività promozionale, convincano un gran numero di imprenditori ad avvicinarsi a questa realtà impregnata di valori assoluti e sempre attuali.

Roma, il 20/02/2006

Il Presidente
Piero Marrazzo



Handwritten signature

Introduzione

La cooperazione è un fenomeno che contribuisce positivamente allo sviluppo dell'economia regionale, per questo motivo è stata sempre seguita con notevole interesse dall'amministrazione regionale con il preciso intento di ampliamento e sviluppo del sistema occupazionale e delle attività produttive.

La Regione Lazio pertanto avvalendosi di una propria legge (L.R. n. 20 del 21 Luglio 2003) tende ad inquadrare e valorizzare il movimento cooperativo regionale, coadiuvandosi a sua volta di un piano di attuazione triennale, che indica gli obiettivi strategici che s'intendono perseguire, le relative risorse e stabilisce i criteri da adottare per rendere operativa la nuova legge.

Il piano triennale per la cooperazione viene approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 e 5 della L.R. n. 20/2003, con il compito di proposta, valutazione e verifica delle politiche regionali per la cooperazione.

Presso l'Assessorato alla P.M.I. Commercio, Artigianato e Cooperazione è collocato inoltre l'Osservatorio Regionale per la Cooperazione, quale servizio tecnico di supporto alla Regione in relazione alle funzioni concernenti il monitoraggio, la programmazione e l'informazione delle diverse problematiche per la comunità regionale.

In base anche alle notizie fornite da quest'ultimo, si evidenzia che al 31/12/2005, nel nostro territorio sono presenti circa 10.000 cooperative.

Tale dato rende la Regione Lazio una tra le regioni con fenomeni cooperativistici più rilevanti del paese.

Possiamo dire infine che la Legislazione Europea, Nazionale e Regionale sta andando verso la costituzione di un nuovo modello organizzativo che è il più avanzato tra quelli conosciuti, ed al quale la Regione Lazio guarda con grande interesse, nell'intento di creare più occupazione, nuova imprenditorialità ed innovazione tecnologica atta alla formazione degli addetti, rendendo il tutto di dimensioni e valenze nazionali, europee ed internazionali.

Roma, il 20 /02/2006

Assessore Regionale
Alla P.M.I., Commercio e Artigianato
Francesco De Angelis



A handwritten signature in black ink, appearing to read "FD", written over the stamp.

L.R. n. 20/2003 – Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione

Si ritiene utile ai fini di una lettura del presente piano, riportare integralmente la legge regionale n. 20 del 2003 sulla cooperazione pubblicata sul B.U.R.L., supplemento ordinario n. 6 del 9/8/2003.

Art 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità ai principi espressi dall'articolo 45 della Costituzione e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, detta norme per la promozione ed il sostegno della cooperazione al fine di determinare migliori condizioni per l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva, per una razionale politica di sviluppo economico e per favorire ulteriori sbocchi occupazionali.

Art. 2

(Interventi)

1. Al fine di cui all'articolo 1, la Regione interviene per:

a) promuovere, anche tramite le organizzazioni regionali del movimento cooperativo appartenenti alle associazioni nazionali riconosciute con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), la cultura cooperativa, in particolare mediante:

1) l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi alla realtà cooperativa;

2) la realizzazione di attività di formazione, anche attraverso la predisposizione di un sistema informativo;

3) l'assistenza tecnica a progetti di cooperative e alla nascita di nuove



4) l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi sulla cooperazione regionale;
sostenere la cooperazione mediante la concessione di contributi, inclusi quelli relativi all'accesso al credito, per la realizzazione di progetti relativi a:

- 1) la qualificazione, l'innovazione, lo sviluppo, nonché l'internazionalizzazione al di fuori del mercato unico comunitario, delle imprese;
- 2) l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 3

(Beneficiari dei contributi a sostegno della cooperazione)

1. I contributi a sostegno della cooperazione per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono concessi, in coerenza con i piani di cui agli articoli 4 e 5, nei limiti previsti dalle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, a:
organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a);
imprese cooperative, e loro consorzi, iscritte all'albo nazionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 15 del d.lvo 220/2002.
2. Non possono essere beneficiarie dei contributi le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche.

Art. 4

(Piano triennale per la cooperazione)

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale per la cooperazione di cui all'articolo 6, sottopone al Consiglio regionale, entro il mese di luglio dell'anno precedente il periodo di riferimento, una proposta di piano triennale per la cooperazione che, in coerenza con il programma economico-sociale regionale generale, ove adottato, indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e le relative risorse e stabilisce gli indirizzi nei confronti dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. - di seguito denominata Agenzia Sviluppo Lazio, per la gestione del fondo speciale di cui all'articolo 10.



Aut.

Art. 5

(Piani annuali di attuazione)

1. Il piano triennale per la cooperazione è attuato mediante piani annuali, adottati dalla Giunta regionale, entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentita la consulta regionale per la cooperazione di cui all'articolo 6, ove costituita. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere senza che lo stesso sia reso, si prescinde dal parere.
2. Il piano annuale determina gli interventi previsti dall'articolo 2 da attuare nell'anno e le relative risorse e specifica tra l'altro:
 - a) gli interventi che la Regione intende attuare direttamente;
 - b) gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la Regione intende attuare tramite le organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate nella stessa lettera, nonché i criteri e le modalità per il relativo finanziamento;
 - c) le risorse destinate ai contributi, inclusi quelli relativi all'accesso al credito, nonché i criteri e le modalità per:
 - 1) la presentazione delle relative domande;
 - 2) l'istruttoria amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dei progetti;
 - 3) la valutazione dei progetti da parte del nucleo di valutazione di cui all'articolo 8, prevedendo distinte graduatorie per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1;
 - 4) la concessione ed erogazione dei contributi, previa individuazione delle diverse tipologie, delle spese ammissibili e di eventuali importi massimi;
 - d) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei benefici con altre agevolazioni pubbliche;
 - e) i tempi e i modi di attuazione degli interventi;
 - f) le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi, nonché le cause di revoca della concessione dei benefici e le procedure per il recupero delle somme erogate;
 - g) gli indirizzi nei confronti dell'Agenzia Sviluppo Lazio per la gestione del fondo speciale di cui all'articolo 10, ove non stabiliti nel piano triennale.

Art. 6

(Consulta regionale per la cooperazione)

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive è istituita la Consulta Regionale per la Cooperazione, di seguito denominata Consulta, con il compito di proposta, valutazione e verifica delle politiche regionali per la cooperazione.



42 7

2. In particolare la Consulta, anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate dall'osservatorio di cui all'articolo 9, svolge le seguenti attività:

- a) formula osservazioni sul fenomeno regionale della cooperazione, per gli aspetti sia economici che istituzionali;
- b) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei piani regionali per la cooperazione;
- c) avanza proposte per la ripartizione del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive istituito dall'articolo 86 della L.r. 14/1999.

3. La Consulta è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di attività produttive che la presiede, o un suo delegato;
- b) il presidente e i vicepresidenti della commissione consiliare competente in materia attività produttive;
- c) un esperto in materia di attività produttive indicato dal Presidente della Giunta regionale;
- d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a);
- e) tre dirigenti o dipendenti regionali di categoria non inferiore a D, designati dall'assessore regionale competente in materia di attività produttive.

4. La Consulta è di volta in volta integrata con gli assessori, nonché con i presidenti ed i vicepresidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di esame.

5. Il presidente della Consulta può fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, i dirigenti o i dipendenti regionali o i rappresentanti di amministrazioni o enti interessati alle materie oggetto di esame.

6. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente della struttura competente in materia di attività produttive designato dal direttore della struttura stessa.

Art. 7

(Costituzione e funzionamento della consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, dura in carica per la durata della legislatura ed è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).



43 8

2. Le designazioni dei rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d), sono effettuate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, la consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve le successive integrazioni.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un componente della consulta, il successore è nominato con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 e dura in carica fino alla scadenza della consulta.
4. La Consulta si riunisce, su convocazione del presidente, di norma, ogni quattro mesi ovvero ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o lo richieda un terzo dei componenti.
5. La Consulta è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
6. Ai componenti della Consulta di cui all'articolo 6, comma 3, lettere c), d) ed e), con l'esclusione dei dirigenti, è corrisposto il compenso previsto dalla vigente normativa regionale.

Art. 8

(Nucleo di valutazione)

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive è istituito il Nucleo di Valutazione, di seguito denominato nucleo, il cui compito è quello di valutare la validità amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dei progetti istruiti dall'ente di cui all'articolo 10, comma 4, e secondo i criteri e le modalità di valutazione individuati dal piano annuale disciplinato dall'articolo 5.
2. Il Nucleo è composto da:
 - a) il dirigente della struttura regionale competente per materia, che lo presiede;
 - b) due dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D;
 - c) un dipendente di categoria non inferiore alla C, con compiti di segretario.
3. I componenti del Nucleo, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità degli



*ud*⁹

stessi, sono nominati, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Il presidente del Nucleo può fare partecipare ai lavori, senza diritto di voto, un istruttore designato dall'ente competente all'istruttoria dei progetti.

Art. 9

(Osservatorio regionale per la cooperazione)

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive è istituito l'Osservatorio Regionale per la Cooperazione, di seguito denominato Osservatorio, quale servizio tecnico di supporto alla Regione in relazione alle funzioni concernenti la programmazione e di informazione per la comunità regionale.

2. In particolare l'Osservatorio, anche raccordandosi con la consulta, svolge le seguenti attività:

a) acquisisce, raccoglie ed elabora dati sulla cooperazione secondo gli standard ed i formati previsti dal sistema statistico regionale (SISTAR);

b) effettua una valutazione sistematica dei dati di cui alla lettera a) ai fini della programmazione regionale;

c) cura il monitoraggio degli effetti delle politiche per la cooperazione, anche in termini occupazionali;

d) predispone e gestisce progetti di ricerca su specifici aspetti della cooperazione.

3. L'Osservatorio opera attraverso apposita struttura regionale costituita ai sensi della vigente normativa sull'apparato organizzativo della Giunta e può avvalersi, limitatamente ad alcuni compiti, della collaborazione di esperti, anche su indicazione delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 10

(Fondo speciale)

1. La Regione, per realizzare gli interventi di cui all'articolo 2, istituisce, presso l'Agenzia Sviluppo Lazio ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) un fondo speciale per la promozione ed il sostegno della cooperazione.



Handwritten signature

2. La gestione del fondo speciale di cui al comma 1 è regolata da apposita convenzione stipulata tra la Regione e l'Agenzia Sviluppo Lazio nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. Le spese connesse alla gestione per il fondo speciale di cui al comma 1, sostenute dall'Agenzia Sviluppo Lazio, gravano sul fondo stesso.

4. Al fine di cui al comma 1 l'Agenzia Sviluppo Lazio si avvale, secondo gli indirizzi stabiliti dal piano triennale o dal piano annuale, del supporto degli altri soggetti specializzati della rete prevista dall'articolo 24, comma 3, lettera a) della l.r. 6/1999 per gli aspetti di rispettiva competenza.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La data di entrata in vigore della presente legge regionale è differita al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea, in relazione agli aiuti di Stato in essa previsti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE.

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la consulta è costituita ai sensi dell'articolo 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'adozione del piano triennale per la cooperazione, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede, oltre che alla individuazione degli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e delle relative risorse, alla determinazione degli interventi attraverso un piano annuale che specifichi quanto previsto all'articolo 5, comma 2.



Handwritten signature

Art. 13

(Disposizione finanziaria)

1. Nel bilancio regionale di previsione per l'anno 2003 e pluriennale per il triennio 2003-2005 è istituito un capitolo da iscrivero all'UPB B22 denominato "Fondo speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione" con lo stanziamento di euro 1.000.000,00, incrementato dall'eventuale ammontare derivante dalla ripartizione del fondo unico istituito ai sensi dell'articolo 86 della L.R. 14/1999.
2. Alla copertura dell'onere di € 1.000.000,00 si provvede in termini di competenza mediante riduzione della posta del Fondo Sociale iscritta alla lettera a) del capitolo 128501 ed in termini di cassa mediante riduzione dell'UPB 125.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 93 della L.R. 6/1999, le domande di contributo previste dalla presente legge valgono per l'esercizio finanziario in corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.

Con provvedimento in corso di pubblicazione il Consiglio Regionale ha apportato il seguente emendamento alla L.R. n. 20/03:

Art.

Nell'art. 2 (interventi) della L.R. n. 20/2003 è annullato il comma 1 lettera "a" punto 3.
L'art. 11 (Entrata in vigore) è modificato: La data di entrata in vigore della presente legge regionale è differita al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, a seguito della comunicazione alla Commissione Europea dell'applicazione dei Regolamenti (C.E.) n. 69 e 70/2001.



La strategia del Piano Triennale (DPT)

L'obiettivo del legislatore regionale in attuazione della nuova legge 20/2003 sulla cooperazione vuole essere quello di determinare, un programma finalizzato al concreto collegamento del sistema delle Imprese Cooperative con la loro specifica qualità di creare, una migliore e più qualificata occupazione.

Da questo punto di vista il mondo cooperativo riserverà particolari attenzioni alla governance delle politiche sull'innovazione ed allo sviluppo sostenibile nella Regione Lazio.

Con la nuova legge sulla cooperazione ed il suo piano triennale, si determineranno approcci innovativi nel modo di gestire, le politiche dell'innovazione e dello sviluppo, mediante l'applicazione di una strategia di governance che consenta di armonizzare le politiche pubbliche in materia di innovazione a livello regionale.

Appare chiaro che sulla base della logica sopra evidenziata si individuano due strade parallele; da un lato la legislazione regionale in materia di sviluppo ed occupazione, tra cui la nuova legge in materia di cooperazione, e dall'altro le complessive politiche comunitarie derivanti dagli ultimi Consigli d'Europa.

L'innovazione è quindi uno dei pilastri della "strategia di Lisbona" adottata dal Consiglio Europeo nel marzo 2000, quando emerse chiaramente la necessità di attuare misure volte a garantire una migliore integrazione dell'innovazione nello spazio europeo della conoscenza.

La ricerca e sviluppo e l'innovazione sono un propulsore importante della società dei saperi. Gli sforzi per promuovere la R&S e l'innovazione, in particolare la R&S nelle imprese, devono essere intensificati mediante una strategia integrata, che includa una maggiore competitività sui mercati dei prodotti, un migliore accesso al capitale di rischio, un investimento straordinario e decisivo sull'aumento e la qualità dell'occupazione, una migliore protezione dei diritti di proprietà intellettuale e una maggiore diffusione dei sistemi in rete e delle tecnologie.

L'ultimo Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles del 25 e 26 marzo 2004 ha confermato la validità degli obiettivi fissati dall'agenda di Lisbona e dai successivi Consigli, sostenendo la necessità di accelerare le riforme che devono riguardare tutti i settori.

L'importanza della competitività, come anticipato nel terzo rapporto sulla Coesione Economica e Sociale che si intitola "*competitività regionale e occupazione*" riassorbirà, per il periodo 2007/2013, l'obiettivo 2 o l'obiettivo 3 dell'attuale periodo di programmazione.



All'interno dei due ambiti prioritari identificati "*competitività regionale e occupazione*", quattro saranno i temi cofinanziati dal FESR e dal FSE, e che dovranno essere dunque privilegiati dalle politiche di sostegno regionale:

- **Società della conoscenza e dell'innovazione:** miglioramento delle capacità regionali in materia di Ricerca e Sviluppo, **promozione dell'innovazione**, miglioramento dell'accesso delle PMI alle tecnologie di punta e **ai servizi per l'innovazione**; sostegno alla creazione di nuova impresa attraverso l'Università e le imprese esistenti con l'utilizzazione di nuovi strumenti finanziari e incubatori;
- **Ambiente e prevenzione dei rischi:** investimenti nelle infrastrutture legate a NATURA 2000, promozione dell'integrazione delle tecnologie e di misure di prevenzione dall'inquinamento nelle PMI, recupero dei siti industriali dismessi, promozione del trasporto urbano sostenibile, sviluppo delle energie rinnovabili. Prevenzione dei rischi naturali e tecnologici attraverso lo sviluppo di piani d'emergenza;
- **Accessibilità ai servizi d'interesse economico generale:** connessioni stradali alle reti Transeuropee, rafforzamento delle reti secondarie per il collegamento alle reti regionali principali (stradali, ferroviarie, aeroportuali, porti e piattaforme multimodali); promozione dell'accesso delle PMI alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Assicurare alle PMI l'accesso ad altri tipi di servizi d'interesse generale.
- **I Servizi a rete** attraverso i proventi finanziati alle Associazioni di rappresentanza del Movimento Cooperativo, o per il tramite dei loro centri servizi; con una forte connessione con i servizi alle PMI sostenuti dalla rete delle agenzie regionali.

E' in questo scenario che si dovrà dunque inserire la nuova legge sulla cooperazione, volta a rispondere alle esigenze di qualificazione e crescita del sistema delle imprese cooperative della nostra regione, della loro necessità, così come per le altre PMI, di risorse e servizi volti a consentire loro di affrontare i processi di innovazione e competizione dettati dal nuovo contesto della globalizzazione, inteso prima di tutto quale fenomeno culturale pervasivo, oltre che processo tecnico-economico da raggiungere.

Le cooperative, infatti, anche se hanno come loro solito confermato le loro performance in materia di crescita dell'occupazione in un contesto di progressiva stagnazione dell'economia italiana ed europea, + 6% contro una media regionale dell' 1,6% ed una nazionale dello 0'8%, e pur riscontrando notevoli potenzialità di sviluppo nei servizi alle persone, nei servizi al territorio e nell'innovazione dei servizi di supporto al business, hanno anch'esse bisogno di specifici sostegni alle loro capacità competitive su un mercato sempre più esteso (internazionalizzazione) ed aperto, a sostegno della loro



Handwritten signature

abilità adattiva ed a supporto per l'orientamento all'innovazione a livello sia tecnologico che organizzativo.

La Net Economy, con il suo sistema a rete, pone anche alle imprese cooperative delle specifiche richieste, ma allo stesso tempo fornisce le potenzialità di risposta: si considerano, pertanto, strategiche, per la loro ulteriore crescita, anche adeguati percorsi di formazione di tutte quelle figure professionali in grado di offrire loro competenze e servizi di alto contenuto innovativo, di formare figure in grado di garantire capacità nel management e nel controllo di gestione delle cooperative, nonché specifici percorsi formativi finalizzati a sostenere la governance delle imprese cooperative, in particolare nei processi di innovazione, di accesso al credito ed alla finanza di rischio e nei processi di internazionalizzazione.



Handwritten signature

Obiettivi Generali del Piano Triennale

- 1) Promozione e diffusione della cultura e dell'imprenditorialità cooperativa
- 2) Finalizzazione dei Finanziamenti per favorire il processo di Innovazione e Internazionalizzazione delle Imprese Cooperative
- 3) Disponibilità di adeguate risorse
- 4) Visibilità del Movimento Cooperativo
- 5) Organizzazione regionale per la cooperazione

I cinque obiettivi generali del Piano Triennale (2006 - 2008) si realizzano:

1. attraverso la promozione e la diffusione e la cultura del modello d'impresa cooperativa sia nuova che esistente a partire dalla scuola (ultimi anni Istituti Tecnici e Professionali), come buona prassi di Corporate Social Responsibility- CSR, la società cooperativa dunque, quale modello d'impresa a Responsabilità Sociale, per uno sviluppo competitivo e durevole dell'economia nella nostra Regione e dell'Europa più in generale, promuovendo il sistema ed i valori dell'impresa cooperativa, in quanto modello attento non solo ai valori di partecipazione e di qualità della vita del socio lavoratore, ma anche del territorio in cui l'impresa cooperativa, nasce ed opera, attraverso i principi e la pratica della mutualità prevalente.
2. attraverso la concentrazione e la finalizzazione di finanziamenti a favore di progetti a sostegno delle Associazioni di Rappresentanza e/o delle loro strutture di servizio, finalizzandolo al sostegno delle imprese cooperative, e più specificatamente per l'offerta di servizi reali ed un sistema di assistenza tecnica qualificato ed adeguato alle esigenze di operare e sviluppare imprenditorialità in un contesto di competizione europea e mondiale quale quello della società dell'Informazione della Comunicazione.

Per le Imprese Cooperative, oltre alle risorse da riservare alle spese di costituzione e di impianto di nuove cooperative, si dovrà intervenire, per le Imprese Cooperative già esistenti, in quelle aree problematiche quali quelle di aumento del grado di competitività sui mercati, dell'accesso al credito, della capitalizzazione e della finanza di rischio comunque finalizzata a promuovere all'interno delle Imprese cooperative processi di ricerca ed innovazione volti al loro consolidamento e crescita sia individuale che di sistema, intervenendo di volta in volta nei settori ritenuti prioritari e/o non "coperti" da altri interventi, strumenti o normative esistenti, il



Handwritten signature or initials.

tutto comunque finalizzato ad un investimento straordinario sull'aumento e la qualità dell'occupazione;

Infine favorire, attraverso La programmazione della Regione Lazio in materia di internazionalizzazione di cui al "Quadro di riferimento dei processi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese del Lazio", il superamento dai vincoli che incontrano anche le PMI cooperative ad avviare processi di apertura internazionale, fornendo adeguati supporti attraverso l'attivazione di servizi di assistenza di vario tipo: informativa-formativa, commerciale, manageriale, finanziaria attraverso la rete delle Agenzie Regionali;

3. attraverso la programmazione economico finanziaria regionale, DPFER, aumentando notevolmente le quantità e la disponibilità di risorse storicamente orientate alle imprese cooperative, in particolare per quelle di produzione e lavoro e di servizi, sostenendo o consentendo di fatto il loro accesso a specifiche fonti di finanziamento previste dalle normative nazionali e regionali (per es. L.488/92, L. 140/96, L.R. 2/2003) e dai programmi comunitari, (fondi Agenda 2000) in materia di innovazione o di accesso ai capitali di rischio, per gli investimenti materiali, e riconoscendo loro anche altre modalità di incentivi quali ad esempio l'abbattimento progressivo dell'IRAP in funzione della maggiore occupazione creata a parità di fatturato o di risorse impegnate;
4. aumentare la "visibilità" del mondo cooperativo, riconoscendo e definendo il soggetto "Cooperazione" all'interno del nuovo Statuto Regionale favorendo ed assicurando una maggiore presenza e rappresentanza in specifici Organismi ed Agenzie istituzionali regionali, nazionali ed internazionali, sostenendo apposite iniziative divulgative nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché con specifiche iniziative miranti la sua diffusione attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione e delle nuove tecnologie;
5. La recente scelta di organizzare nel Dipartimento Sviluppo Economico ed Occupazionale – Assessorato alla P.M.I., Commercio, Artigianato e Cooperazione, un'Area per la Cooperazione è un primo passo verso l'azione di coordinamento ed implementazione delle funzioni organizzative e delle risorse umane dedicate dalla Regione al sistema cooperativistico. Bisogna dunque riorganizzare, e coordinare, le funzioni organizzative e le risorse umane regionali che si occupano a vario titolo di cooperazione, al fine di rendere più chiaro ed efficace il rapporto della Regione con il sistema delle imprese cooperative,



WR

definendo e strutturando l'Area Cooperazione all'interno dell'Assessorato P.M.I., Commercio, Artigianato.

I cinque obiettivi generali richiamati possono così essere perseguiti: il primo (1) attraverso significative integrazioni e modifiche della legislazione regionale.

Il secondo (2) attraverso un forte raccordo tra le attività di assistenza delle Associazioni di rappresentanza con le attività degli Enti, Istituzioni e soggetti preposti all'innovazione e all'internazionalizzazione sia su base Regionale che nazionale, garantendo accesso alle imprese cooperative non solo di adeguati fondi a valere sulla nuova legge regionale, ma anche una adeguata presenza e partecipazione sia per quanto attiene le iniziative promozionali che l'accesso ai fondi derivanti da misure Docup, da apposite leggi regionali e nazionali che da fondi e iniziative congiunte Regione Lazio -ICE .

Il terzo (3) mediante l'adozione di specifici provvedimenti finanziari, attraverso il DPFLR,

Il quarto (4) riconoscendo anche al Movimento Cooperativo riconosciuto, l'accesso ad idonee risorse verso la società della comunicazione e dell'informazione,

Il quinto (5) riguarda il consolidamento delle politiche e delle strutture a sostegno della cooperazione.



Handwritten signature 18

Strumenti operativi ed obiettivi specifici del Piano Triennale

Gli strumenti operativi e gli obiettivi specifici previsti dal presente piano triennale sono:

1. Attivazione Fondo Speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione in tutte le sue articolazioni
2. Istituzione della Consulta regionale per la Cooperazione
3. Creazione dell'Osservatorio Regionale per la Cooperazione
4. Istituzione del Nucleo di valutazione per l'esame delle progettualità
5. Istituzione dell'Albo regionale delle cooperative

Gli strumenti operativi e gli obiettivi specifici, sopra indicati oltre che essere ampiamente trattati nell'apposito capitolo del documento di programmazione triennale sono qui di seguito brevemente indicati.

1. Fondo speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione,

Tale fondo va istituito finalizzandolo, non solo ai fondi propri regionali, ma richiamando o collegandolo da parte della Regione stessa, parte delle risorse decentrate dal Ministero delle attività Produttive nel Fondo Unico Regionale, nonché specifici proventi derivanti dalla programmazione comunitaria. Ciò consentirebbe a numerose imprese cooperative di fruire effettivamente dei contributi e in particolare di accedere ai "de minimis" fino al limite massimo dei 100.000 Euro in tre anni. L'attuazione di questo intervento non richiede nessun ulteriore intervento legislativo, ma solo l'adozione, attraverso apposite delibere e determini, specifici provvedimenti amministrativi, resi tra l'altro possibili dalla concreta attuazione delle "Bassanini". In tal modo, alle imprese cooperative laziali, verrebbe data da un lato la possibilità di concorrere, almeno a parità effettiva di condizioni con le altre imprese, ad un ammontare complessivo di finanziamenti di molto superiore a quello attuale, dall'altro pur nel limite del "de minimis", le risorse complessivamente attivabili sarebbero sufficienti per coprire la maggior parte dei gli interventi di costituzione e nuovo impianto, o di innovazione, ampliamento, riconversione o ristrutturazione che si renderanno necessari.

Il fondo, attraverso la programmazione triennale, sarà inoltre finalizzato al finanziamento delle seguenti attività:

- a. il finanziamento di attività di informazione e promozione cooperativa;
- b. al finanziamento di specifici programmi di assistenza tecnica a progetti delle imprese cooperative ed alla promozione e nascita di nuove cooperative;
- c. progetti speciali di promozione o assistenza di cooperative in particolari territori;



WR 19

- d. il finanziamento, in conto capitale, di progetti di imprese cooperative per interventi di nuova costituzione e/o ampliamento e riconversione di attività già esistenti;
- e. il finanziamento, in conto capitale, di progetti di imprese cooperative per interventi finalizzati a processi di innovazione e sviluppo tesi all'aumento e la qualità dell'occupazione,
- f. il finanziamento, in conto interesse, di progetti di imprese cooperative per interventi anche infrastrutturali volti a processi di innovazione e sviluppo, o per una maggiore competitività sui mercati dei prodotti, per un migliore accesso al capitale di rischio, e una maggiore diffusione dei sistemi in rete e delle tecnologie.

Per il perseguimento dell'obiettivo a) il finanziamento di attività di informazione e promozione cooperativa, da realizzarsi attraverso la costruzione di un sistema informativo, reso fruibile sia attraverso l'utilizzo di Internet, sia attraverso i sportelli permanenti o temporanei da attivare presso le sedi territoriali delle Associazioni Cooperative Riconosciute, dei GAL, degli ambiti di programmazione negoziata, o in sinergia con gli sportelli della rete delle Agenzie Regionali;

Per il conseguimento dell'obiettivo b) il finanziamento di attività di assistenza tecnica a specifici programmi/progetti delle imprese cooperative ed alla nascita di nuove cooperative (dalla predisposizione dei business plan al tutoraggio) da attuarsi attraverso qualificate strutture specialistiche indicate dalle Associazioni;

Finanziamento per l'attuazione sia di progetti speciali (c) che riguardano particolari categorie di cooperative e/o territori o tematiche, da attuarsi attraverso le Associazioni o organismi da esse indicati. Pertanto i finanziamenti alle associazioni dovrebbero essere erogati in rapporto alle attività (a, b e c) svolte dalle stesse associazioni, o da altri soggetti da esse indicati per il sostegno allo sviluppo delle imprese cooperative e la loro entità dovrebbe essere commisurata, almeno in parte, al numero e alla qualità degli interventi effettuati ed anche ai risultati ottenuti. I beneficiari finali ai quali saranno erogati i finanziamenti saranno le organizzazioni regionali del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministero delle Attività produttive e loro centri servizi in forma cooperativa (art.3 D.lgs 220 del 2/8/2002); per questa tipologia di finanziamenti non operando in regime di "minimis" si possono stimare che con le previsioni attuali potranno essere finanziati 8 (otto) progetti per anno.

Il perseguimento degli ulteriori obiettivi (d,e,f) sono volti a favorire il finanziamento per la nascita e la costituzione di nuove imprese cooperative e per lo sviluppo ed il consolidamento di quelle esistenti favorendo il finanziamento in conto capitale ed in conto interessi per l'accesso ai capitali di rischio, per favorire processi di innovazione e di integrazione di sistema finalizzata in particolare ai processi di internazionalizzazione anche delle PMI cooperative. Ciò consentirebbe a numerose imprese del Movimento Cooperativo di fruire di adeguati contributi accedendo pienamente ed in numero significativo ai contributi "de minimis" sia in conto capitale che in conto interesse. I beneficiari finali



Handwritten signature
20

ai quali saranno erogati i finanziamenti saranno le imprese cooperative e loro consorzi iscritte all'albo nazionale c/o regionale degli enti cooperativi di cui all'art.15 del Dlgs 220/2002 che saranno finanziati in regime di "de minimis" ad esclusione delle cooperative appartenenti ai settori agricoli, pesca e trasporti i cui progetti potranno essere finanziati con le modalità previste dai regolamenti comunitari specifici; le imprese cooperative e consorzi di recente costituzione (non oltre 6 mesi anche se prive di iscrizione all'Albo) che saranno finanziati in regime di "de minimis"; sono escluse le cooperative ed i settori non previsti dalla Legge regionale 20/2003.

2. **Consulta:** Con decreto n. T0030 del 23/01/2006 il Presidente della Regione Lazio ha nominato quali componenti la Consulta Regionale per la Cooperazione:

- | | |
|--|--------------------------------|
| - On.le Francesco De Angeli - Presidente | Dott. Roberto Amici |
| - On.le Umberto Ponzo | Dott. Marino Ianni |
| - On.le Guido Milana | D.ssa Sara Pellegri Formentini |
| - On.le Gianfranco Bafundi | Dott. Carlo Baronti |
| - Dott. Graziano Cerasi | Dott. Sergio Conti |
| - Dott. Carlo Mitra | Sig. Franco Ficcadenti |
| | Sig. Alvaro De Santis |

È indispensabile che la nuova Consulta veda rafforzati e ridefiniti i propri compiti di indirizzo e supporto alla programmazione triennale (DPER) ed annuale (da assumere con D. d G.R.) anche attraverso i dati dell'Osservatorio e al fine di individuare le priorità di questi nonché individuare i progetti speciali relativi alle attività (a, b, c). All'interno della Consulta, anche a seguito del riconoscimento ottenuto dal Movimento Cooperativo nel nuovo statuto regionale, diventa fondamentale il ruolo delle Associazioni per la funzione di rappresentanza, assistenza e consulenza che esse svolgono al fine di promuovere e qualificare le società cooperative ed integrarle nel sistema produttivo regionale. In funzione di ciò a tale Organismo andrebbero nella sostanza riconosciute funzioni di **rappresentanza, indirizzo politico e vigilanza generale**, tipiche delle competenze di un Organismo a carattere rappresentativo.

3. **Osservatorio regionale per la cooperazione**, questo strumento si deve porre come obiettivo di colmare l'enorme carenza di elementi conoscitivi della cooperazione Laziale e delle specifiche realtà, pertanto dovrà prevedere attività di ricerca al fine di dimensionare al meglio gli interventi regionali e fornire suggerimenti atti al miglioramento degli interventi progettuali richiesti evitando duplicazioni o sovrapposizioni di iniziative. Inoltre l'osservatorio concorre ad indicare annualmente i settori prioritari di sviluppo delle iniziative progettuali e formative. Una competenza dell'Osservatorio è l'anagrafe delle cooperative attive esistenti, all'interno di quest'anagrafe, una delle prime cose più



 21

importanti da definire sarà l'individuazione delle cooperative interessate o in grado di partecipare all'azione di internazionalizzazione delle PMI laziali in corso di attuazione da parte della Giunta Regionale.

Notevole dovrà essere inoltre nell'Osservatorio il ruolo del Movimento cooperativo riconosciuto che dovrà essere coinvolto a pieno titolo nelle sue funzioni organizzative.

4. **Nucleo di Valutazione:** con decreto n. T0031 del 23/01/2006 il Presidente della Regione Lazio ha nominato quali componenti il Nucleo di Valutazione :

- Dott. Sergio Conti - Presidente
- Sig. Franco Ficcadenti
- Geom. Riccardo Sterlicchio
- Sig.ra Assunta Mastracola

il cui compito è quello di valutare la validità amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dei progetti istruiti dalle società della rete, che per competenze specifiche saranno individuate attraverso il piano triennale, di cui all'articolo 10, comma 4, e secondo i criteri e le modalità di valutazione individuati dal piano annuale disciplinato dall'articolo 5. Un specifica del compito del nucleo di valutazione dovrebbe essere quella di affidargli, non solo il compito di selezionare i programmi presentati, di valutarne la loro attuazione, ma anche quella della verifica in itinere ed ex-post, ed i risultati conseguiti, con il concreto supporto degli uffici regionali preposti.

5. **Albo regionale della cooperazione,** in analogia ed in riferimento con quanto previsto dal Disegno di Legge Governativo del settembre 1998, riguardante - tra l'altro - la nuova disciplina del socio-lavoratore di cooperative, si dovrebbe consentire l'accesso agli eventuali benefici e contributi regionali soltanto alle imprese cooperative iscritte ad un apposito Albo delle Cooperative, che preveda fra l'altro, come requisito di ammissione, la certificazione dei Bilanci. Le stesse inoltre per poter godere delle agevolazioni previste dalla legge dovranno essere state sottoposte a revisione nell'ultimo biennio senza l'adozione di provvedimenti.



Handwritten signature and the number 22.

Regole generali per la disciplina della promozione ed il sostegno alla cooperazione

Con questo elenco di norme si è voluto regolamentare le varie fasi dell'applicazione della nuova legge regionale sulla cooperazione.

Le regole che seguono sono un'indicazione generale per i beneficiari finali, per gli addetti ai lavori e per la pubblicazione dei relativi singoli bandi regionali; esse sono state codificate allo scopo di attuare con la massima trasparenza possibile l'attuazione della nuova legge.

Le regole suddivise per argomenti si compongono di 22 (ventidue) paragrafi che delineano, stabiliscono e trattano tutte le fasi d'applicazione del percorso amministrativo della L.R. n. 20/2003

(Oggetto)

1. Il presente insieme di regole, in conformità e quanto previsto dalla legge regionale 21 luglio 2003 n. 20 (Disciplina per la promozione ed il sostegno della cooperazione), disciplinano le modalità degli interventi e di finanziamento alla promozione e al sostegno della cooperazione.

(Definizioni)

Ai fini del presente atto si intende per:

- a) "legge" la legge regionale n. 20/2003
- b) "Agenzia" l'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A.
- c) "Conf" Confcooperative – Direzione Regionale
- d) "Lega" Lega Cooperative Regionale
- e) "AGCI" Associazione Generale Cooperative Italiane – Direzione Regionale
- g) "UNCI" Unione Nazionale Cooperative Italiane – Federazione Regionale del Lazio
- h) "Assistenza Tecnica" l'assistenza tecnica alla promozione ed allo sviluppo del movimento cooperativo avverrà attraverso la approvazione, tramite l'area regionale, di idonei progetti presentati dalle centrali cooperative riconosciute o dai loro centri servizi (inserire sotto concetto)
- i) "progetti" progetti finalizzati all'innovazione allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese cooperative regionali
- j) "Nucleo" nucleo di valutazione
- l) "GUCE" Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
- m) "BURI." Bollettino ufficiale della Regione Lazio
- n) "D.P.T" Documento di programmazione triennale
- o) "D.P.A " Documento di programmazione annuale



[Handwritten signature] 23

(Piano Triennale)

Il piano triennale o D.P.T. (Documento di programmazione triennale) è una programmazione degli interventi, delle iniziative che tiene conto del programma economico sociale regionale generale.

(Piano Annuale)

Il piano annuale o DPA (Documento di programmazione annuale) è inserito per l'anno solare in esame nel piano triennale ed oltre la previsione degli interventi contiene il cronogramma di ogni singola iniziativa regionale.

(Consulta Regionale per la Cooperazione)

La Consulta Regionale per la cooperazione svolge le attività previste ed è composta come previsto dall'art.6 della legge n. 20/2003

L'art. 6 della richiamata legge regionale prevede l'istituzione della Consulta Regionale per la cooperazione composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di attività produttive che la presiede o un suo delegato;
- b) il presidente e i vicepresidenti della commissione consiliare competente in materia di attività produttive;
- c) un esperto in materia di attività produttive indicato dal Presidente della Giunta regionale;
- d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo;
- e) tre dirigenti o dipendenti regionali di categoria non inferiore a D, designati dall'assessore regionale competente in materia di attività produttive.

Al Presidente della Consulta è riservata la facoltà di consultare e di convocare oltre alle figure professionali previste dai commi 4, 5 e 6 del richiamato articolo di legge regionale anche esperti sulle materie da approfondire in sede di Consulta regionale.

Ai Componenti la Consulta compete il gettone di presenza, il rimborso spese ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.



Handwritten signature

(Soggetti beneficiari – Promozione della Cooperazione)

1. Possono presentare domanda per accedere ai finanziamenti:
 - a) organizzazioni regionali del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministero delle Attività produttive e loro centri servizi in forma cooperativa (art.3 Dlgs 220 del 2/8/2002)
 - b) imprese cooperative e loro consorzi iscritte all'albo nazionale e/o regionale degli enti cooperativi di cui all'art.15 del Dlgs 220/2002
 - c) imprese cooperative e consorzi di recente costituzione (non oltre 6 mesi anche se prive di iscrizione all'Albo)
 - d) sono escluse le cooperative ed i settori non previsti dalla Legge regionale 20/2003
2. I contributi sono concessi per promuovere e sviluppare la promozione ed il sostegno alla cooperazione in coerenza con il D.P.L. e D.P.A.

(Presentazione delle domande a bando)

1. Le domande sono presentate:
 - a) Alla Regione Lazio Area Cooperazione per quanto attiene i progetti delle Associazioni di rappresentanza e dai loro centri servizi .
 - b) all'Agenzia e all'Assessorato P.M.I., Commercio, Artigianato e Cooperazione, secondo modalità indicate nell'apposito bando emanato dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio per quanto attiene le domande presentate dalle cooperative e consorzi
2. Il bando specifica in particolare le risorse disponibili, i termini iniziali e per la presentazione delle domande relative alla prima annualità, la documentazione da allegare, le condizioni di ammissibilità delle stesse alla valutazione da parte del Nucleo e alla concessione dei finanziamenti, nonché il termine di validità della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento.
3. Entro novanta giorni dal termine dei progetti i soggetti beneficiari devono presentare certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474. Detta certificazione deve attestare la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari e nei progetti approvati dall'Amministrazione regionale nonché la conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente dei titoli originali di costo e/o spesa.



ub 25

La cooperativa potrà avvalersi per detta certificazione di idonea persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.

4. In ogni caso la documentazione contabile costituita dai titoli originali nonché i progetti sono conservati a cura dei soggetti beneficiari nei propri uffici - con titolo di riservatezza, per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo e l'Amministrazione regionale si riserva comunque di effettuare controlli a campione anche mediante ispezioni presso le sedi dei soggetti proponenti.

(Istruttoria delle domande)

1. Per lo svolgimento della attività istruttoria la Regione si avvale:

- a) dell'Arca cooperazione dell'Assessorato alla P.M.I., Commercio, Artigianato e Cooperazione per i progetti delle Associazioni riconosciute o dei loro centri servizi;
- b) per i progetti delle imprese cooperative presentati alla Regione e Sviluppo Lazio, l'istruttoria formale sarà istruita da Sviluppo Lazio sulla base della convenzione stipulata.

2. In particolare l'Agenzia provvede a:

- a) comunicare ai richiedenti, non oltre trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'avvio del procedimento istruttorio;
- b) accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- c) richiedere la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione incompleta e, qualora lo ritenga utile ai fini dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine perentorio per l'invio di quanto richiesto, pena l'inammissibilità della domanda alla valutazione da parte del Nucleo;
- d) proporre al Nucleo di valutazione, nel rispetto dei criteri di valutazione, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando, un elenco delle domande non ammissibili alla concessione dei finanziamenti ed uno schema di graduatoria delle domande ammissibili nonché a trasmetterli, con i relativi atti istruttori, al Nucleo stesso per gli adempimenti successivi. Il nucleo inoltre avrà la competenza di approvare in tutto in parte prioritariamente con graduatoria a parte i progetti delle organizzazioni cooperative regionali e i progetti presentati dalle strutture tecniche da esse indicate.



3. Il Direttore Regionale dell'Ass.to alla P.M.I., Commercio, Artigianato e Cooperazione, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma 2, lettera d), adotta il provvedimento motivato di non ammissione delle domande alla valutazione e ne dà comunicazione agli interessati.

(Costi ammissibili)

1. I contributi di cui all'art. 2 della "legge" sono calcolati sui costi dei servizi stessi per quanto concerne gli interventi finanziabili.
2. Sono da ritenersi costi ammissibili:
 - a) programmi informatici,
 - b) brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto o di processo;
 - c) costi del personale interno ed esterno;
 - d) spese di trasferta del personale interno ed esterno e dei destinatari della formazione;
 - e) altre spese strettamente connesse al programma, quali materiali didattici o forniture;
 - f) ammortamenti e affitti degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
 - g) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
 - h) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili. Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive equivalenti.

(Cumulo dei contributi)

1. I contributi sono cumulabili con altri tipi di aiuti comunitari, nazionali e regionali in relazione agli stessi costi ammissibili di cui al paragrafo precedente, nei limiti delle percentuali di contributo ammesse dai regolamenti comunitari.



AR

(Nucleo di valutazione)

1. Presso l'Assessorato competente in materia di attività produttive è istituito il Nucleo di valutazione, il cui compito è quello di valutare la validità amministrative, tecnica, economica e finanziaria dei progetti delle Associazioni e/o loro centri servizi presentati direttamente in assessorato e/o istruiti direttamente dall'Agenzia Sviluppo Lazio dalle società della rete, secondo i criteri di valutazione. In particolare il Nucleo di Valutazione procede ai seguenti adempimenti:
 - a) formula le graduatorie delle domande ammissibili alla concessione dei finanziamenti;
 - b) formula l'elenco delle domande ritenute non ammissibili alla concessione dei finanziamenti, specificandone i motivi;
 - c) inoltra l'elenco delle graduatorie delle domande di cui alle lettere a) e b) al Direttore regionale, entro un mese dalla ricezione degli atti istruttori.
2. Il Nucleo è composto da un Presidente (come previsto dall'art.8 della L.R. del 21 luglio 2003 n. 20) scelto tra i Dirigenti appartenenti alla Direzione regionale competente in materia di attività produttive e/o il Dirigente dell'area competente per materia; da tre membri di cui due dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità e di un dipendente di categoria non inferiore alla C con compiti di segretario. I funzionari regionali devono essere scelti tra coloro che hanno particolari esperienze nel settore della cooperazione, dell'innovazione e della formazione.
3. I componenti del Nucleo, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità degli stessi, sono nominati, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, con decreto del Presidente della Giunta regionale che determina, altresì il relativo compenso.
4. Le adunanze sono valide quando è presente il presidente ed almeno la metà dei componenti. L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive del Nucleo comporta la decadenza di diritto dalla nomina.

(Criteri generali di valutazione)

La graduatoria delle domande è formulata sulla base della somma dei punteggi di cui ai successivi commi, a parità di punteggio totale è preferita l'impresa che nella valutazione del progetto ha acquisito un punteggio più elevato.

Il Nucleo valuta i progetti secondo i seguenti criteri:

- a. valutazione progetto da 0 a 5;
- b. settore in cui opera la cooperativa: punti da 0 a 5;



AR 28

- e. percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa ammessa a contributo: punti da 0 a 4;
- d. rapporto tra il contributo per addetto previsto e la potenzialità occupazionale del progetto: punti da 0 a 4;
- e. patrimonio netto della cooperativa: punti da 0 a 4;
- f. fatturato della cooperativa: punti da 0 a 2.

I contributi sono cumulabili con altri tipi di aiuti comunitari, nazionali e regionali, in relazione agli stessi costi ammissibili di cui all'art. 6, nei limiti delle percentuali di contributo ammesse ad regolamenti comunitari.

(Concessione)

1. Entro trenta giorni dalla ricezione delle graduatorie, il Direttore regionale alle attività produttive provvede ad approvare:
 - a) la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, nonché a disporre la pubblicazione sul BURL;
 - b) l'elenco delle domande non ammissibili alla concessione dei finanziamenti;
 - c) trasmettere all'Agenzia gli atti di cui alle lettere precedenti per gli adempimenti successivi.

(Erogazione)

1. L'Agenzia, in base alla convenzione stipulata, procede alla erogazione dei finanziamenti.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'Agenzia invia altresì ai beneficiari apposito atto di impegno contenente le specifiche condizioni cui è soggetta l'erogazione del contributo.
3. L'erogazione dei finanziamenti viene effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo del 50% alla firma per accettazione dell'atto di impegno tra il beneficiario e l'Agenzia, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa;
 - b) il restante 50% previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata e certificata rispetto all'intervento ammesso, che non potrà avvenire oltre i tre mesi dalla data di comunicazione di chiusura intervento.



[Handwritten signature]

(Monitoraggi e controlli)

1. L'Agenzia, di concerto con gli uffici regionali, effettua il monitoraggio sull'utilizzo e la disponibilità dei fondi trasferiti e svolge periodica attività di controllo, anche sullo stato di attuazione dei progetti per la cooperazione.
2. La Direzione regionale competente in materia di attività produttive si riserva la facoltà di effettuare ulteriore attività di controllo sullo stato di attuazione dei progetti.

(Revoca dei finanziamenti)

1. Il Direttore regionale Attività Produttive revoca i finanziamenti quando:
 - a) il progetto realizzato è difforme da quello ammesso e la sua modificazione non è stata preventivamente autorizzata;
 - b) il progetto non viene realizzato nei modi e nei tempi indicati nell'atto di impegno;
 - c) i controlli regionali evidenziano irregolarità;
 - d) non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'atto di impegno;
 - e) il beneficiario rinuncia al finanziamento;
 - f) risulta la mancanza della certificazione di regolarità della documentazione e di aderenza dei fatti dichiarati, oppure la mancata sottoscrizione della stessa.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Direttore regionale esperisce le azioni utili al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.
3. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili a seguito della revoca di cui al comma 1 e del successivo recupero, sono assegnate alle domande che seguono secondo l'ordine della graduatoria approvate.

(Convenzione con l'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A.)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente Piano triennale sul Burl, il Direttore Regionale attività produttive e il legale rappresentante dell'Agenzia stipulano una convenzione, in conformità



Handwritten signature

allo schema approvato dalla Giunta regionale, che disciplina i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività istruttoria e di erogazione dei finanziamenti da parte dell'Agenzia, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse.

2. L'Agenzia, ai fini dell'istruttoria dei progetti da finanziare, potrà avvalersi della collaborazione di altre strutture della rete Regionale.

L'Agenzia, attraverso apposita convenzione, risponde della regolarità, della qualità e della tempestività dello svolgimento della fase istruttoria, della fase di erogazione e dell'utilizzo delle risorse e della gestione del fondo

(Disposizione finale)

In fase di prima attuazione, il Direttore regionale Attività Produttive emana i bandi previsti dal presente regolamento per i contributi, per la formazione e per gli interventi nazionali ed internazionali delle cooperative.



ad

Processo di internazionalizzazione delle cooperative laziali.

Il documento principale per quanto riguarda la programmazione della Regione Lazio in materia di internazionalizzazione è il "Quadro di riferimento dei processi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese del Lazio". Il documento, elaborato dell'area Promozione dell'Assessorato alle Attività Produttive, è stato approvato con deliberazione di giunta regionale n. 964 del 19 luglio 2002. Il "Quadro di riferimento", sottolinea il ruolo strategico "di Enti, Istituzioni e soggetti preposti all'internazionalizzazione, poiché orientato a fornire supporti attraverso l'attivazione di servizi di assistenza di vario tipo: informativa-formativa, commerciale, manageriale, finanziaria.

Questa attività sinergica deve realizzarsi in una logica di 'sistema a rete', ottimizzando così le risorse umane ed economiche messe a disposizione per il raggiungimento di due particolari finalità quali:

- le "modalità di implementazione delle attività di internazionalizzazione"
- gli "strumenti a supporto delle attività di internazionalizzazione".

Sua finalità non è quella di definire obiettivi, quanto piuttosto quella di tracciare linee programmatiche di riferimento e offrire una cornice di indirizzo e coordinamento alle diverse attività svolte dalla regione in ambito internazionale anche a favore della Cooperazione.

Il quadro offre inoltre una prima identificazione delle aree di interesse per l'attività di internazionalizzazione: i paesi del Mediterraneo, quelli del Medio oriente e quelli in pre-adesione all'Unione Europea.

La strategia della regione al fine di favorire anche l'internazionalizzazione delle PMI cooperative viene definita secondo uno schema che prevede le seguenti modalità:

- l'elaborazione di studi, analisi e valutazioni delle opportunità del mercato estero;
- sensibilizzazione delle imprese cooperative nei confronti del Paese estero, tramite incontri/confronti che coinvolgono le rappresentanze degli imprenditori (sistema associativo, consorzi export e industriali) e il sistema camerale e bancario;
- avvio di specifici progetti all'estero, secondo le modalità di implementazione dei processi di internazionalizzazione previste dalle strategie regionali (Convegni, Work shop, Missioni istituzionali ed imprenditoriali, Predisposizione di eventuali accordi di cooperazione, ecc.)

Si sottolinea infine una forte connessione esistente tra attività di internazionalizzazione economica e attività di cooperazione allo sviluppo, e alla necessità di inserire il Lazio in una rete di rapporti con le Istituzioni centrali da un lato e gli attori del territorio dall'altro.

La Regione Lazio, affiancata dal proprio ente strumentale, Sviluppo Lazio, e dal Consigliere Diplomatico per l'internazionalizzazione, deve potenziare e valorizzare al meglio, anche per le PMI



Handwritten signature

Cooperative, lo sviluppo di una cultura sistemica sia a livello territoriale (Istituzioni locali, sistema bancario ecc.) sia a livello imprenditoriale.

Nella ferma convinzione che la gestione delle relazioni economiche debba essere integrata da una concreta attenzione al dialogo culturale ricercando il binomio che tende a coniugare la solidarietà e la cooperazione con l'economia e le sue leggi, le strategie di internazionalizzazione economica appaiono fortemente congiunte a quelle di cooperazione economica, coinvolgendo fattivamente a questo scopo le Associazioni di categoria, i Consorzi all'Export, e le singole imprese.

Un secondo importante documento di riferimento per l'internazionalizzazione e lo sviluppo regionale è costituito dal DOCUP, (Documento unico di programmazione del Lazio 2000-2006). Al suo interno viene infatti dettagliata un'analisi della situazione economica del Lazio e delle strategie di intervento per lo sviluppo del suo territorio. Il Documento si suddivide in cinque Assi di intervento, e contiene due misure di particolare rilievo per l'internazionalizzazione: la Misura IV.3

(Internazionalizzazione, all'interno dell'asse IV -Miglioramento della competitività delle imprese) e la Misura II.3 (Marketing territoriale, all'interno dell'asse II - Potenziamento delle reti materiali e immateriali). La Misura IV.3 costituisce un'importante fonte di finanziamento a disposizione del Lazio per le dinamiche di internazionalizzazione (circa 15 Milioni di Euro nei sei anni di programmazione), e si articola in tre sottomisure; le prime due (IV.3.1 e IV.3.2) sono rivolte alla Regione e non configurano un aiuto diretto alle imprese, che potranno beneficiare delle ricadute a livello di sistema produttivo territoriale; la terza (IV.3.3) è direttamente rivolta alle aziende. In particolare:

- La sottomisura IV.3.1, " Consolidamento ed estensione dei Contact Point" finanzia la costituzione di antenne all'estero della Regione Lazio, finalizzate a fornire un concreto supporto e sostegno alle PMI svolgendo, di concerto con le istituzioni economiche dei governi locali, un servizio gratuito in materia legale, fiscale, amministrativa ed in termini di promozione e informazione. Specificamente, la misura prevede Assistenza Tecnica, Monitoraggio e Valutazione. l'acquisizione di consulenze specialistiche per la realizzazione di: ricerche di mercato e studi di fattibilità all'estero; piani di sviluppo internazionale; ricerca e preselezione di potenziali partner esteri; organizzazione ed assistenza contrattuale, finanziaria, fiscale ed economico-aziendale; missioni all'estero e partecipazione ad eventi e manifestazioni fieristiche.

Le leggi regionali che afferiscono alla dimensione internazionale dello sviluppo La Regione Lazio al momento sono le seguenti:

LR 14/1991, "Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle PMI e dell'artigianato nel Lazio". La legge offre contributi alle PMI e alle imprese artigiane del Lazio per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e iniziative



ud _____ 33

promozionali e per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nel territorio regionale, in Italia e all'estero. La cifra stanziata per l'anno 2003 è di oltre due milioni di Euro.

Dalla Legge Regionale 14/91 deriva anche il Piano promozionale della Regione, che consiste in un documento approvato annualmente dalla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni a livello di Governo, e contenente le principali manifestazioni di promozione in Italia e all'estero (fiere e mostre). Tra il 2000 ed il 2003, per interventi a favore dei consorzi export (leggi 83/89 e 394/81 – Fondo Unico) e della legge regionale sulla promozione all'estero (L.R. 14/91), la Regione ha stanziato quasi 8 milioni di euro; mentre nell'ambito dell'Accordo di programma Regione Lazio-Mincomes/ICE, per gli accordi 2002-2003 è stato stanziato un totale di circa 1 milione di euro. L.R. 19/2000, "Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale".

La legge, finalizzata a regolamentare le attività di cooperazione allo sviluppo portate avanti dalla Regione Lazio, prevede all'articolo 9 iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione della piccola e media impresa. In particolare, "al fine di favorire lo sviluppo economico ed il sistema d'impresa dei PVS e dei PET individuati nell'ambito della programmazione triennale, la Regione in accordo con le autorità locali favorisce e promuove la conoscenza reciproca della piccola e media impresa regionale e la realtà economica di tali Paesi al fine di individuare opportunità congiunte per iniziative imprenditoriali, investimenti, scambi commerciali, attività produttive in loco".

LR 36/2001. "Legge di individuazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento".

Nel contesto della legge la Regione prevede, fra i progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi, l'attivazione, anche attraverso l'ufficio di Bruxelles, di tutte quelle procedure idonee ad ottenere il finanziamento dell'Unione Europea per la creazione di società miste sia nei PVS che nei PET ed in Italia" e l'organizzazione di un sistema informativo, "per favorire la partecipazione delle imprese della regione alle gare internazionali e comunitarie, avvalendosi dell'Unità territoriale Lazio dello schema di concertazione interistituzionale".



Nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Le nuove strategie Europee varate dopo il Consiglio di Lisbona (marzo 2000) per una *"economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica, in grado di realizzare una crescita economica e sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale"*, è una strategia individuata per l'aumento progressivo dei PIL regionali, soprattutto nelle Regioni più deboli, al fine di raggiungere la percentuale del 70% sulla piena occupazione entro il 2010, allo scopo di eguagliare i livelli dei paesi che oggi vantano maggiori performance di produttività.

Tale strategia viene ritenuto si possa attivare attraverso il perseguimento di alcuni obiettivi quali: lo sviluppo della società dell'informazione, la creazione di uno spazio europeo della ricerca, la creazione di un ambiente favorevole all'avvio e allo sviluppo di imprese innovative e l'ammodernamento dei sistemi di protezione sociale.

Il vertice di Lisbona ha auspicato inoltre l'adozione di un nuovo metodo di *"coordinamento aperto"*, al fine di promuovere tale strategia verso una crescita economica sostenibile, con nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale.

Il Consiglio Europeo di Gotcborg del giugno 2001 ha completato la strategia di Lisbona integrandovi una dimensione ambientale. In tale contesto lo sviluppo sostenibile è stato definito come segue: *soddisfare i bisogni dell'attuale generazione, senza compromettere quelli delle generazioni future*.

Il Consiglio Europeo del marzo 2003 ha dato ulteriori indicazioni al fine di accelerare i processi di innovazione in campo economico non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale al fine di aumentare la competitività europea attraverso l'innalzamento delle singole competitività regionali.

La competitività regionale può essere definita come *la capacità di una regione di anticipare le sfide socioeconomiche interne ed esterne e di adeguarsi efficacemente, creando nuove opportunità economiche, inclusi posti di lavoro qualitativamente migliori, per i propri residenti*.

Questa capacità non è solo correlata al volume degli investimenti pubblici e privati, ma soprattutto alla capacità istituzionale di sostenere l'economia regionale per l'attivazione di idonee risorse verso *il capitale umano, la qualità delle infrastrutture, la produttività del lavoro, il "capitale" sociale, ma soprattutto una rinnovata e forte capacità istituzionale, per l'attivazione di risorse in materia di ricerca e innovazione, ed infine per l'accesso ai mercati e all'internazionalizzazione*.

E' in tal senso che vanno riorientati, nelle modifiche di mid-term da effettuare entro il 2004, l'utilizzo dei fondi strutturali, prestando attenzione anche alla *qualità dell'investimento* e non solo alla



ad

quantità , in modo da far si che queste modifiche tengano conto delle priorità di Lisbona e di Goteborg.

A tale proposito è opportuno sottolineare che queste priorità non erano note agli operatori istituzionali regionali nel 1999 e nel 2000, quando è stata ultimata la pianificazione della maggior parte dei programmi regionali.

Rimane comunque indispensabile intervenire, è quanto emerge tra l'altro dal dibattito sulla riforma della politica di coesione europea all'indomani del 2006, sulla necessità di incentrare l'azione su temi strategici quali l'innovazione e lo sviluppo della società della conoscenza, l'occupazione, la coesione sociale, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della competitività, unitamente al rilancio economico e sociale.



Il Mercato dell'accesso al credito e dei capitali di rischio per le imprese cooperative

Il mercato dei capitali a cui attingono le cooperative risulta troppo ancorato al sistema bancario e poco aperto alla negoziazione di strumenti di finanza alternativa, cui, invece, si sta aprendo il mondo della cooperazione, come testimonia il graduale processo di riforma del diritto cooperativo, avviato nel 1992 e culminato con il recente riassetto del settore nel gennaio 2003.

A ciò si aggiunga che, in forza del mandato affidatole dal Consiglio europeo di Lussemburgo del 1997 di esaminare il ruolo svolto dai mercati del capitale di rischio nella creazione di nuova occupazione, la Commissione europea è andata di volta in volta definendo una politica generale in materia, finalizzata ad estendere l'utilizzo di tale fonte di finanziamento in tutti i Paesi dell'UE, convinta delle potenzialità del capitale di rischio per la crescita competitiva delle PMI, e delle cooperative in particolare.

Ciò, peraltro, in linea sia con il recente intervento legislativo che ha riformato la disciplina cooperativa, che con l'imminente entrata in vigore del "Nuovo Accordo di Basilea 2".

Secondo noi nella struttura finanziaria delle cooperative sono presenti alcuni fattori di squilibrio su cui la nuova legge dovrà prioritariamente intervenire quali :

- la scarsa patrimonializzazione, cui segue un margine di struttura fortemente negativo, che riflette l'esiguità del capitale proprio e produce un grado di indipendenza finanziario ancora abbondantemente inferiore alla media delle altre imprese;
- la forte incidenza dell'indebitamento bancario a breve che nelle microcooperative supera il 35% del totale delle fonti di finanziamento) e che si lega alla tendenza degli istituti di credito ad appesantire la richiesta di garanzie reali, personali e fideiussorie;
- il ricorso ancora assolutamente marginale a forme innovative di finanziamento, specie quelle che prevedono il coinvolgimento di soggetti esterni alla compagine sociale dei cooperatori;
- l'assenza di efficaci strumenti di sistema (p.es. consorzi fidi, società finanziarie settoriali o territoriali, o comuni all'insieme del movimento). Questa assenza talora rende impossibile cogliere opportunità di acquisizioni strategiche per interi comparti, oppure di concorrere a nuove iniziative. Oppure impone un percorso estenuante in cui decine e decine di cooperative devono singolarmente deliberare piccole quote di partecipazione.

Occorrerà dunque agire su diverse leve quali quelle di: accrescere la capitalizzazione delle cooperative; migliorarne la struttura patrimoniale e finanziaria; facilitarne l'accesso al credito; utilizzare di più e meglio (e allineare a Basilea 2 e alla nuova legge) la garanzia collettiva fidi; favorire la creazione di strumenti finanziari comuni, sia sul versante della raccolta di risorse cooperative, sia sul versante degli interventi a sostegno di acquisizioni, progetti di integrazione, investimenti rilevanti.



ad

Formazione per le cooperative

Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma a) punto 2 della L.R. 20/2003 occorre proporre scelte operative circa la realizzazione di attività di formazione.

La recente riforma delle cooperative sia degli articoli del codice civile sia del diritto societario in generale (L. n. 142/2001 e L. n. 241/2001) pongono in maniera seria la necessità di organizzare corsi di formazione per amministratori, soci delle cooperative, giovani che intendano intraprendere percorsi nella cooperazione e tutte quelle figure professionali che necessitano di aggiornamenti e innovazioni formative.

La strategia di sviluppo delle risorse umane e della loro qualificazione risulta fortemente innovativa rispetto al tradizionale sistema di formazione professionale regionale. Promuovendo appositi progetti, obiettivi immediatamente spendibili.

Fornire una qualifica professionale aggiornata significa creare nuove opportunità, ridurre le probabilità di disoccupazione e di cronicizzazione di condizioni di impiego marginale e sommerso.

Le caratteristiche degli interventi e delle utenze fiscali dovranno tener conto:

- di sinergie e integrazioni fra sistemi di formazione e istruzione e politiche della formazione e del lavoro (ob. 3 – finanziamenti F.S.E.)
- di un'architettura degli interventi di sviluppo delle risorse umane e di inserimento nel mondo cooperativo.

Le risorse finanziarie per organizzare quanto proposto potranno essere reperite in parte da contributi delle Province e della Regione a valere sulle risorse non utilizzate sul F.S.E. Ob. 3.

Quanto sopra potrà essere istituzionalizzato tramite uno specifico protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e le Centrali Cooperative riconosciute, protocollo che dovrà essere rivolto in particolare a definire appositi "Progetti Obiettivo" da attuare attraverso idonee risorse della Regione stessa o fondi previsti a tale scopo dalle misure di completamento di Programmazione del POR. Ob. 3.

Lo sviluppo dell'imprenditorialità nell'ambito della cooperazione nel territorio della Regione Lazio sarà attuata attraverso interventi formativi programmati e concordati con gli Enti di Formazione accreditati, appartenenti a ciascuna centrale cooperativa regionale.

La realizzazione degli interventi formativi avverrà attraverso le stipule di convenzioni con l'ente bilaterale della cooperazione regionale.

Gli interventi formativi saranno rivolti agli amministratori e ai soci delle cooperative e a coloro che vogliono intraprendere il percorso dell'autoimprenditorialità, attraverso la formula della società cooperativa.

I settori su cui formulare annualmente gli interventi saranno approvati dalla Consulta Regionale per la Cooperazione.



Handwritten signature

La Regione Lazio nell'ambito della formazione da erogare al mondo cooperativo si prefigge come obiettivi:

- diffondere la cultura formativa,
- concorrere allo sviluppo e al consolidamento delle attività delle cooperative,
- accompagnare la crescita personale e professionale,
- offrire programmi e servizi per lo sviluppo delle imprese.

Questi sono i principali obiettivi che ci pongono in modo di realizzare interventi nel campo dell'educazione cooperativa, della formazione manageriale, della formazione continua, dell'istruzione professionale, della ricerca, assistenza tecnica e della creazione d'impresa.



AW

Nucleo di valutazione

Presso l'Assessorato competente in materia di attività produttive è istituito il Nucleo di valutazione, il cui compito è quello di esaminare la validità amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dei progetti delle Associazioni e/o loro centri servizi presentati direttamente in Assessorato o istruiti direttamente dall'Agenzia o dalle società della rete, secondo i criteri di valutazione.

In particolare il Nucleo di valutazione procede ai seguenti adempimenti:

- a) formula la graduatoria delle domande ammissibili alla concessione dei finanziamenti;
- b) formula l'elenco delle domande ritenute non ammissibili alla concessione dei finanziamenti, specificandone i motivi;
- c) inoltra l'elenco e la graduatoria delle domande di cui alle lettere a) e b) al Direttore Regionale, entro un mese dalla ricezione degli atti istruttori.

2. Il Nucleo è composto da:

- Dott. Sergio Conti - Presidente
- Sig. Franco Piccadenti
- Geom. Riccardo Sterlicchio
- Assunta Mastracola

3. I componenti del Nucleo, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità degli stessi, sono nominati, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, con decreto del Presidente della Giunta Regionale che determina, altresì, il relativo compenso.

4. Le riunioni sono valide quando è presente il Presidente od almeno la metà dei componenti. L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive del Nucleo comporta la decadenza di diritto dalla nomina.

5. In presenza di una progressiva riduzione degli aiuti alle imprese, un primo obiettivo specifico di questa area problematica potrebbe essere quello di attivare, sin dal 2004, specifici seminari rivolti ai dirigenti cooperativi al fine di fornire loro gli elementi di conoscenza ed aggiornamento sulle tecniche del finanziamento del capitale di rischio nelle società cooperative.

Riteniamo che oltre ai puntuali interventi in tal senso da attivare con la nuova legge a favore delle PMI cooperative, un primo ed immediato obiettivo potrebbe essere quello di illustrare ai dirigenti cooperativi l'evoluzione tecnica e culturale del sistema finanziario europeo orientato non più verso una finanza di prestito e/o agevolata, ma verso interventi di sostegno che intendono sviluppare il finanziamento azionario nelle sue varie forme di incremento del capitale di rischio aziendale.



[Handwritten signature]

Un ulteriore e prioritario intervento potrà essere rivolto a nuove figure professionali definite dalla legislazione nazionale, (L. n. 1 del 8 gennaio 2002), che ha istituito la figura dell'Operatore Socio Sanitario(OSS).

Ai componenti il nucleo di valutazione non compete il gettone di presenza ai sensi delle disposizioni regionali.



[Handwritten signature]

Consulta Regionale per la Cooperazione

La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e sono in corso le nomine che risultano essere:

- a) Presidente: On.le Francesco **De Angelis** - Assessore regionale competente in materia di P.M.I., Commercio, Artigianato e Cooperazione.
- b) Componenti:
- On.le Umberto **Ponzo** – Presidente della Commissione Consiliare in materia di P.M.I., Commercio, Artigianato e Cooperazione;
 - On.le Guido **Milana** – Vice Presidente della Commissione Consiliare competente in materia di P.M.I., Commercio, Artigianato e Cooperazione;
 - On.le Gianfranco **Bafundi** – Vice Presidente della Commissione Consiliare competente in materia di P.M.I., Commercio, Artigianato e Cooperazione;
- c) Componente: -Dott. Graziano **Cerasi** - Esperto in materia di attività produttive indicato dal Presidente della Giunta Regionale;
- d) Componenti: un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Regionali del movimento cooperativo:

Dott. Carlo Mitra - Confcooperative	Presidente
Dott. Roberto Amici – Lega delle Cooperative	Direttore
Dott. Marino Ianni - A.G.C.I.	Presidente
D.ssa Sara Pellegrini Formentini – U.N.C.I.	Vice-Presidente
Dott. Carlo Baronti – UNICOOP	Presidente

- e) Componenti: Dott. Sergio **Conti** - Dirigente Area Cooperazione designato dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive
- Dott. Franco **Ficcadenti** - dipendente regionale di categoria non inferiore a D designato dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive.
- Dott. Alvaro **De Santis** - dipendente regionale di categoria non inferiore a D designato dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive.

Segretario della Consulta: Idalba Antonetti e/o Virginia Cencini - dipendente della struttura competente in materia di attività produttive designato dal Direttore della struttura stessa.

Ai componenti la Consulta Regionale per la Cooperazione compete il gettone di presenza, il rimborso spese ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.



WR

Osservatorio Regionale per la Cooperazione

Una competenza dell'Osservatorio è l'anagrafe delle cooperative interessate all'azione transnazionale ed internazionale.

L'Osservatorio Regionale per la Cooperazione della Regione Lazio è stato istituito con LR. n. 20/2003 (art. 9) Dipartimento Sviluppo Economico e Occupazionale- Assessorato alle Attività Produttive.

L'Osservatorio Regionale della cooperazione si dovrà porre come obiettivo prioritario quello di colmare l'enorme carenza di elementi conoscitivi della cooperazione Laziale e delle specifiche realtà imprenditoriali, pertanto dovrà prevedere attività di ricerca al fine di dimensionare al meglio gli interventi regionali e fornire suggerimenti atti al miglioramento degli interventi progettuali richiesti evitando duplicazioni o sovrapposizioni di iniziative.

Inoltre l'Osservatorio indica annualmente i settori prioritari di sviluppo delle iniziative progettuali e formative.

Con questo strumento previsto dalla nuova legislazione, La Regione ha voluto dotarsi di uno strumento utile ed operativo per avere adeguati elementi conoscitivi della realtà della cooperazione nel Lazio.

La legge regionale affida all'Osservatorio, che si avvale di un suo nucleo tecnico, le seguenti attività:

1. acquisisce, raccoglie ed elabora dati sulla cooperazione secondo gli standard ed i formati previsti dal sistema statistico regionale (SISTAR);
2. effettua una valutazione sistematica dei dati di cui al punto 1 ai fini della programmazione regionale;
3. cura il monitoraggio degli effetti delle politiche per la cooperazione, anche in termini occupazionali;
4. predispone e gestisce progetti di ricerca su specifici aspetti della cooperazione.

Quanto sopra sarà realizzato in accordo con l'Osservatorio nazionale sulla Cooperazione che è istituito presso il Ministero del Lavoro e in collaborazione con i centri studi delle confederazioni regionali e nazionali..

In tempi brevi dovrà essere realizzato e disponibile un portale internet dell'Osservatorio, mentre per il momento è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:

Osservatorio per la Cooperazione

e-mail: oss.cooperazione@regione.lazio.it

telefono: 06/51683751 - fax: 06/51683718

Dirigente Area Cooperazione

e-mail: gconti@regione.lazio.it

telefono: 06/51683751 - fax: 06/51683718



GC 43

L'Osservatorio regionale della cooperazione inviterà tutte le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 15 del D.lgs.220/2002 a segnalare tutte le notizie in modo di poter avviare concretamente l'azione di censimento,monitoraggio e valutazione del mondo cooperativo.

Quanto sopra sarà una prima analisi generale che certamente fornirà indicazioni, dati sul settore e potrà essere suddivisa in parti con la specificità di elenchi ben definiti per singoli comparti di attività.

Una competenza dell'Osservatorio è l'anagrafe delle cooperative interessate all'azione transnazionale ed internazionale della nostra regione. Si potrebbe sin da ora ipotizzare che l'Osservatorio, per le sue funzioni , sia anche supportato da studi e ricerche e dai dati raccolti annualmente dalle organizzazioni di rappresentanza riconosciute del movimento cooperativo.



[Handwritten signature]

Gestione Fondo Speciale

La gestione del fondo Speciale prevede tre distinte modalità operative:

La prima riguarderà la gestione dei progetti delle organizzazioni o dei loro centri servizi e riguarderà le attività di promozione alla creazione di nuove imprese cooperative o alla assistenza tecnica ed ai servizi di consulenza per lo sviluppo delle cooperative esistenti.

La seconda riguarderà il contributo a fondo perduto, nei limiti del "de minimis", per progetti di nascita, start up o sviluppo di imprese cooperative e loro consorzi.

La terza ipotesi riguarderà gli strumenti di accesso alla capitalizzazione ed al capitale di rischio delle imprese cooperative.

Potranno inoltre essere finanziati, di concerto con l'Assessorato alla P.M.I., Commercio, Artigianato e Cooperazione e le centrali cooperative riconosciute, appositi progetti volti alla promozione e alla diffusione della cultura cooperativa ai sensi di quanto previsto dal nuovo statuto regionale.

Annualmente sarà determinato sul fondo unico regionale (L.R. n. 14/99) una quota da definirsi sulla base delle risorse nazionali trasferite alla Regione relative alla cooperazione, da utilizzare per i programmi e le iniziative previste dal piano triennale e dai singoli piani annuali. (€ 1.500.000,00 per anno)

La determinazione della quota economica da impegnare dal fondo unico per la cooperazione sarà individuata e deliberata annualmente dalla Giunta Regionale attraverso il DEPR.



ud

Risorse finanziarie annuali e pluriennali

Per quanto concerne i finanziamenti si precisa che attualmente le risorse disponibili sono:

€/000

Es. Fin.	Capitolo	Totali	Note
2006	B 22516	€ 2.000,00	Bilancio esercizio finanziario 2006
2007	B 22516	€ 2.000,00	Bilancio pluriennale
2008	B 22516	€ 2.000,00	Bilancio pluriennale
2006-2008	B 22102	€ 4.500,00	Dal Fondo Unico Regionale annuale con delibera di Giunta Regionale per ogni annualità € 1.500,00
	Totale	€ 10.500,00	

PROPOSTA DI RIEPILOGO RIPARTO SPESE PIANO TRIENNALE

€/000

N.	Anno	Capitolo	Previsioni	Osservat Regionale	Bando Coop.	Bando Organiz.	Note
1	2006	B 22516	3.500,00	200,00	1.000,00	2.300,00	
2	2007	B 22516	3.500,00	250,00	1.250,00	2.000,00	
3	2008	B 22516	3.500,00	250,00	1.250,00	2.000,00	
		Totale	10.500,00	700,00	3.500,00	6.300,00	

Risorse aggiuntive non quantificabili a breve termine, sono il conferimento in denaro e in natura dei soci delle cooperative. Altre risorse sono i cofinanziamenti da parte delle singole cooperative e da parte delle Confederazioni ai progetti a bando che si andranno a pubblicare nel corso del 2006.

Nel 2006 per l'avviso pubblico di finanziamenti alle singole cooperative e loro consorzi è previsto uno stanziamento di € 4.177.000,00, già impegnati negli esercizi precedenti.



uk 46

Conclusioni

Da molte parti si evidenzia il ruolo non esclusivo, ma certamente privilegiato, delle cooperative per tutte le attività sociali, per l'ambiente, per l'assistenza. In alcuni casi la finalità di tale sottolineatura non è quella positiva che può apparire in prima istanza, ma quella di confinare la cooperazione soltanto in questo ruolo marginale del non-profit, che se pur importantissimo è di per se estremamente limitativo.

Relegare la cooperazione nel cosiddetto terzo settore, anche se questo diventa sempre più importante, è nei fatti sbagliato e riduttivo. Si metterebbe, infatti, in secondo piano tutta una tradizione, una capacità in campi in cui la cooperazione ha creato e continua a creare importanti attività economiche, occupazione e, soprattutto, un cambio di mentalità.

Eppure l'attenzione del legislatore a livello nazionale sembra andare proprio in quella direzione. Se la legge 59/92 ha cercato di coniugare una spinta innovativa (che si può sintetizzare nella necessità di raccogliere capitale di rischio attraverso nuovi strumenti) con il mantenimento della tradizione. La principale novità è stata dunque rappresentata dall'apertura della cooperazione al mercato finanziario con gli strumenti del socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa.

Gli strumenti tradizionali del capitale sociale, generalmente limitato, del prestito sociale e del credito agevolato, risultavano non più sufficienti a fornire al sistema cooperativo le risorse per rispondere alle esigenze di ristrutturazione e di investimento necessarie a sostenere la sfida competitiva che nell'attuale fase di globalizzazione si impone.

L'esperienza sin qui maturata seppur positiva non ha visto raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, la esigenza di una ulteriore riforma dell'istituto del socio sovventore, sia la valutazione dell'opportunità di istituire per le cooperative un *Fondo di Sviluppo* capace di attirare il risparmio anche al di fuori della compagine sociale. Si ripropone così con forza con l'obiettivo di una più generale riforma della legislazione cooperativa che dia risposta, tra l'altro, all'esigenza di rafforzare la capitalizzazione delle cooperative e la loro capacità competitiva sul mercato anche attraverso la puntuale riforma delle singole legislazioni regionali.

In questo senso significativo è lo sforzo compiuto dalla Regione Lazio con la recente legge regionale n. 20 del 21 luglio 2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, è estremamente importante quanto è stato sinora realizzato anche attraverso la Legge Regionale 14/99 attuativa del D.L. 112/98.

La Regione Lazio, infatti, su indicazione unitaria del Movimento Cooperativo, anche ha seguito di quanto emerso dalla prima e la seconda Conferenza Regionale della Cooperazione svoltasi



nell'Ottobre 1998 e nel Novembre 2004, ha predisposto un quadro normativo di riferimento, che ancorché generale, prende in esame il sistema delle Imprese Cooperative della nostra Regione.

Infatti l'art. 26 della citata legge regionale, 14/99: "Ruolo delle Cooperative" al comma 2 lettera b) recita: "la Regione Lazio elabora la realizzazione di specifici progetti diretti alla promozione ed al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione", (attraverso la costituzione di appositi fondi regionali ai sensi dell'art 11 della Legge 59/92), a tale scopo sempre lo stesso art. 26 al comma 3 prevede: "l'impegno della Regione al riordino della propria normativa in materia di cooperazione".

Ne consegue come, questo nuovo assetto normativo di riferimento dovrebbe consentire di superare i principali limiti riscontrati nell'attuale assetto normativo, istituzionale ed organizzativo e le conseguenti difficoltà che il mondo cooperativo regionale aveva denunciato nel corso della I Conferenza regionale della Cooperazione.

Non esistono dubbi che con la L.R. n. 20/2003 si è sostanziata una attenzione ed una sensibilità nei confronti del mondo della cooperazione concretizzando un nuovo riconoscimento formale e nuovi strumenti per un serio sviluppo della cooperazione laziale.



AR

Bibliografia

Leggi Regionali

- L.R. n. 9 del 24 gennaio 1987
- L.R. n. 10 del 24 gennaio 1987
- L.R. n. 54 del 26 agosto 1988
- L.R. n. 33 del 2 agosto 1991
- L.R. n. 12 del 3 febbraio 1993
- L.R. n. 24 del 27 giugno 1996
- L.R. n. 29 del 25 luglio 1996
- L.R. n. 6 del 7 giugno 1999
- L.R. n. 14 del 6 agosto 1999
- L.R. n. 20 del 2 luglio 2003

Leggi Nazionali

- L. 381 del 1991
- L. n. 142 del 2001
- L. 241 del 2001
- D.Lgs n. 88 del 1992
- D. Lgs n. 220 del 2002
- L. 488 del 1992

Regolamenti U.E.

- Reg. n. 659/1999
- Reg. N. 68 /2001
- Reg. N. 69/2001
- Reg. N. 70/2001
- Reg. N. 2204/2002
- Reg. N. 363/2004



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

